



Prot. n. 6452  
ORDINANZA N. 18

Codognè, 05.07.2010

**OGGETTO: Ordinanza di divieto di sosta permanente di caravan rouloffes in tutto il territorio del Comune**

## PREMESSO:

- Che è compito prioritario dell'Amministrazione comunale prevenire e contrastare le situazioni di degrado ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana e le situazioni di degrado che comportano il disturbo della quiete pubblica, addivenendo ad una politica volta a migliorare "la percezione di sicurezza urbana";
- Rilevato che nel territorio comunale non esistono aree attrezzate riservate alla sosta e al campeggio delle auto - caravan come previste dall'art.185, comma 7 del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;
- Constatato che attualmente ed in passato si sono verificati diversi episodi di presenze di caravan di nomadi che non rispettando le norme igienico - sanitarie, lordano con ogni genere di rifiuti le aree di sosta, oltre a non avere alcun rispetto delle pubbliche infrastrutture, disattendendo qualsiasi elementare norma igienico - sanitaria e creando con la loro presenza e le loro abitudini una situazione pregiudizievole per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- Ritenuto opportuno al fine di evitare pericoli di tipo igienico - sanitario, sia per i cittadini sia agli utenti della strada, oltre che eliminare il rischio di gravi danni alle persone;

## VISTO:

- Il decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008 n.125;
- l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art.6 del citato decreto legge, recante attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale e, in particolare, il comma 1 che prevede il potere del Sindaco nelle funzioni di competenza statale di adottare provvedimenti di carattere ordinatorio nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana;
- l'art. 6- bis c.1 "Modifiche dell'art. 16 comma, 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689";
- il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 art. 1 che statuisce che la sicurezza urbana è "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile, e la coesione sociale;
- le pregresse ordinanze sindacali in particolare la n.14 dell'11.09.1992, la n.22 del 31.05.2005, la n. 28 del 04.07.2005, la n. 33 del 06.09.2005, la n.18 del 02.08.2006, la n.9 del 13.04.2007, la n. 17 del 12.06.2008;

## ORDINA

È vietata la sosta al fine di campeggio, se non preventivamente autorizzata, di caravan, auto-caravan, e roulotte su tutte le sedi stradali e nei parcheggi pubblici e di uso pubblico nel territorio del comune di Codognè, fino a quando non sarà venuto meno il fenomeno di cui in premessa o non saranno individuate aree attrezzate.

1. che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo Pretorio del comune, sul sito internet del Comune, affissa nei luoghi pubblici;
2. che l'ufficio tecnico comunale provveda all'installazione della relativa segnaletica stradale all'inizio del territorio Comunale;
3. la trasmissione alla locale Stazione dei Carabinieri, al Prefetto di Treviso con le modalità della circolare prot.26/09 Area I del 12.05.2009 in quanto l'ordinanza è emessa in base al comma 4 dell'art.54 del T.U. E. L.L. così come modificato dalla legge 125/2008 ed integrato dai disposti del Ministro dell'Interno del 05/08/2008 per l'immediata esecuzione del provvedimento;
4. che di volta in volta l'ordinanza sia immediatamente notificata al Rappresentante del gruppo nomade non autorizzato accampato nel territorio comunale;
5. alle forze di Polizia di dare esecuzione alla presente ordinanza, eseguendo l'allontanamento dei soggetti presenti non autorizzati;
6. Che fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali, la presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di euro 500 (euro cinquecento) con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma e prevede lo sgombero immediato dell'area di tutti i veicoli e dei beni di proprietà dei soggetti non autorizzati ivi attualmente stanziatisi. Nel caso di mancata ottemperanza della presente ordinanza, si procederà alla rimozione coatta delle predette cose o persone e quanto rimosso sarà restituito previo pagamento delle spese di rimozione e custodia.

## AVVERTE

Che a norma dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990 avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso ai sensi della legge 1034/1971 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario ai sensi del D.P.R. 1198/1971 al Presidente della Repubblica entro 120 giorni pubblicazione.

Il presente provvedimento entra in vigore e produrrà i suoi effetti dal 06 luglio 2010.

IL SINDACO

Avv. ROBERTO BET

